



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con deliberazione di
C.C. n° 44 del 27/11/2017

Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con deliberazione di
C.C. n° 44 del 27/11/2017

Sommario

Articolo 1 - Requisiti.....	3
Articolo 2 - Ammissione e obbligo di assicurazione.....	3
Articolo 3 - Autorità di Protezione Civile.....	3
Articolo 4 - Attività del Gruppo comunale	3
Articolo 5 - Formazione dei volontari	4
Articolo 6 - Subordinazione in casi di emergenza	4
Articolo 7 - Ruolo dei volontari	4
Articolo 8 - Benefici riservati ai volontari	4
Articolo 9 - Garante.....	5
Articolo 10 - Sospensione	5
Articolo 11 - Proprietà materiale	5
Articolo 12 - Norme di rimando	5



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con deliberazione di
C.C. n° 44 del 27/11/2017

Articolo 1 - Requisiti

E' costituito presso la sede del Comune di Lungavilla in Piazza Capitano Albini, 3- Lungavilla, il gruppo comunale di volontari di protezione civile denominato "Gruppo comunale di Protezione Civile LUNGAVILLA", al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune o nei paesi limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Articolo 2 - Ammissione e obbligo di assicurazione

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco del Comune.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione". Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Articolo 3 - Autorità di Protezione Civile

Il Sindaco del Comune nel quale i volontari prestano ogni singola attività, ai sensi dell'art.15 della Legge n. 225/92, è autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel proprio territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco del Comune di Lungavilla è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e provvede a nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore ed un vice-coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Articolo 4 - Attività del Gruppo comunale

Il Sindaco del Comune di Lungavilla, con il supporto del Coordinatore del Gruppo comunale, predisponde ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

1. assicurare la partecipazione del gruppo all'attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
2. garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale ed indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
3. curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio, anche in collaborazione con altri Comuni;
4. informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
5. gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornati i Piani Comunali di Protezione Civile;
6. ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

 <p>COMUNE DI LUNGAVILLA Provincia di Pavia</p>	<p align="center">REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</p>	<p>Approvato con deliberazione di C.C. n° 44 del 27/11/2017</p>
--	---	---

Articolo 5 - Formazione dei volontari

I volontari devono essere formati ed addestrati secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia – Servizio Protezione Civile – o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici dei Settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Articolo 6 - Subordinazione in casi di emergenza

Il Gruppo comunale di Protezione Civile nei casi di emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 7 - Ruolo dei volontari

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art.4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Articolo 8 - Benefici riservati ai volontari

Ai volontari appartenenti al Gruppo comunale di Protezione Civile ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/01 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia (purché il Gruppo comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri) nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, saranno garantiti i seguenti benefici:

1. mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art.4 della legge 11 agosto 1991, n.266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
4. rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
 - spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art.10 del D.P.R. n. 194/01 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
5. altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

 <p>COMUNE DI LUNGAVILLA Provincia di Pavia</p>	<p>REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</p>	<p>Approvato con deliberazione di C.C. n° 44 del 27/11/2017</p>
--	--	---

Articolo 9 - Garante

Il Sindaco del Comune di Lungavilla è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10 - Sospensione

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo comunale di Protezione Civile.

Articolo 11 - Proprietà materiale

Tutto il materiale fornito al Gruppo comunale di volontari di Protezione Civile, anche individuale, si intende di proprietà del Comune di Lungavilla che lo ha conferito in comodato come disciplinato da apposita deliberazione assunta dalla Giunta Comunale.

Articolo 12 - Norme di rimando

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 Legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico, ai fini di garantire il libero accesso agli atti.

L'Amministrazione promuoverà un'adeguata campagna di informazione verso la cittadinanza.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, direttive, regolamentazioni e leggi in materia, anche nel rispetto della normativa che dovesse risultare man mano emanata.